Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 2 luglio 1924** **Numero 154**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Al più presto sarà iniziata la pubblicazione di 75 supplementi straordinari della « Gazzetta Ufficiale » (uno per ciascuna provincia del Regno), contenenti le nuove tariffe d'estimo dei terreni, stabilite dalla Commissione censuaria centrale, per i Comuni delle singole Provincie.

Allo scopo di determinare, in via approssimativa, la tiratura della pubblicazione stessa, si pregano coloro i quali intendano di acquistare la collezione completa dei supplementi oppure uno o più supplementi separati, di prenotarsi, non oltre il 20 del corrente mese, presso la Libreria dello Stato ovvero presso le Librerie corrispondenti sopra elencate.

Il prezzo di acquisto della serie completa dei 75 supplementi sarà di L. 150 e quello dei supplementi separati verrà ragguagliato a centesimi 50 per ogni 4 pagine o frazioni di 4 pagine.

Di conformità alle norme fissate col decreto Ministeriale 15 aprile 1924, n. 2756, gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente i supplementi straordinari.

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

SUA MAESTÀ IL RE, **ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne il signor Alessandro Carapanos, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Grecia.**

Roma, addì 1° luglio 1924.

Dimissioni e nomina di Ministri.

Sua Maestà il Re, con decreto del 1° luglio 1924, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica dall'on. prof. Giovanni Gentile, senatore del Regno; per i lavori pubblici dall'on. prof. avv. Gabriello Carnazza, deputato al Parlamento, e per l'economia nazionale dall'on. prof. dott. Orso Mario Corbino, senatore del Regno.

Con decreto di pari data, la Maestà Sua ha nominato Ministri Segretari di Stato per le colonie, l'on. principe Pietro Lanza di Scalea, deputato al Parlamento; per l'istruzione pubblica, l'on. nob. dott. Alessandro Casati, senatore del Regno; pei lavori pubblici, l'on. avv. Gino Sarrocchi, deputato al Parlamento, e per l'economia nazionale, l'onorevole ing. Cesare Nava, senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1015.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 1015.

Approvazione del nuovo regolamento per il Regio comitato talassografico italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1799, concernente il Regio comitato talassografico italiano;

Visto il R. decreto 25 novembre 1910, n. 837, che approvò il regolamento del predetto Regio comitato talassografico;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per il Regio comitato talassografico italiano, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro per la marina.

E' abrogato il regolamento approvato col R. decreto 25 novembre 1910, n. 837.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 187. — GRANATA.

Regolamento per il Regio comitato talassografico italiano.

Sede degli istituti scientifici.

Art. 1.

Il Regio comitato talassografico italiano ha sede a Roma, al Ministero della marina, presso il gabinetto di S. E. il Ministro. Un'apposita stanza vi sarà destinata per l'ufficio e l'archivio del Comitato.

Gli istituti scientifici del Regio comitato talassografico e il relativo personale hanno sede nelle località destinate dal Comitato.

Costituzione del Comitato.

Art. 2.

Il senatore, membro del Comitato, eletto dal Senato, dura in carica quattro anni.

Il deputato, membro del Comitato, eletto dalla Camera dei deputati rimane in carica per tutta la legislatura, durante la quale fu nominato

Art. 3.

I due delegati della Società italiana per il progresso delle scienze vengono eletti dalla società medesima in occasione della nomina delle cariche sociali. Essi scadono insieme, al compiersi del quadriennio regolamentare, come i membri tecnici esperti, anche se uno, o tutti e due, fossero stati nominati a quadriennio iniziato.

Art. 4.

I presidenti delle Regie accademie, delle società erette in Ente morale, aventi finalità scientifiche e tecniche e degli Enti di Stato che intendono contribuire alle spese per le ricerche con una quota annua di almeno cinquemila lire e per almeno quattro anni, avranno facoltà di partecipare ai lavori del Comitato non appena sarà avvenuta la comunicazione relativa alla presidenza del Comitato stesso.

Art. 5.

Il Regio comitato può nominare dei membri onorari. Verranno ad essi inviate tutte le pubblicazioni del Comitato.

Art. 6.

I tecnici vengono nominati su invito del Consiglio di presidenza, dai membri in carica del Comitato di quadriennio in quadriennio. I quadrienni si contano a partire dal 1° luglio 1923.

I tecnici complessivamente non possono superare il numero di dieci.

Nel caso che alcuni tecnici sieno nominati a quadriennio iniziato, essi cesseranno insieme agli altri al compiersi del quadriennio regolamentare.

La votazione viene fatta con schede segrete per il numero dei posti da ricoprire stabilito di volta in volta dal Consiglio di presidenza, e vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti e almeno la metà più uno dei voti dei votanti.

Gli uscenti sono rieleggibili. Le elezioni devono essere fatte nell'ultimo trimestre del quadriennio.

Art. 7.

In caso di assenza di un membro del Comitato non è ammessa la delegazione

Dei membri di diritto possono intervenire alle riunioni soltanto i titolari degli uffici relativi.

Fanno eccezione i presidenti delle Accademie, Società ed Enti di cui il precedente art. 4, che possono essere sostituiti da un delegato appositamente designato per quattro anni.

Il Comitato aderisce al Consiglio nazionale di ricerche istituito con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, secondo i suoi statuti e regolamenti.

Riunioni plenarie del Comitato e votazioni.

Art. 8.

Il Regio comitato si raduna in seduta plenaria, almeno una volta all'anno, su invito del presidente ed in località designata dal Consiglio di presidenza.

Il parere dei membri del Regio comitato, su determinate questioni, potrà essere chiesto dal presidente, per referendum, il cui esito sarà comunicato ai membri stessi.

Art. 9.

La convocazione del Regio comitato in seduta plenaria deve essere preannunziata almeno quindici giorni prima, colla comunicazione del relativo ordine del giorno che viene fissato dal Consiglio di presidenza.

In caso di urgenza possono essere aggiunti argomenti all'ordine del giorno purchè ne sia data comunicazione ai membri il giorno prima.

Art. 10.

Perchè sia valida la seduta in prima convocazione, deve intervenire almeno la metà più uno dei membri del Comitato. In seconda convocazione la seduta sarà valida quando sieno presenti almeno cinque membri non appartenenti al Consiglio di presidenza. Per le deliberazioni del Regio comitato occorre il voto favorevole della metà più uno dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Il Regio comitato in seduta plenaria nomina il membro vicepresidente, il membro segretario, il membro amministratore, i due membri tecnici chiamati a far parte della presidenza di cui uno chiamato a far parte anche della Giunta esecutiva. Tutti durano in carica quattro anni e nel caso che sieno nominati a quadriennio iniziato, essi cesseranno al compiersi del quadriennio regolamentare Nomina i membri delle Commissioni giudicatrici per i concorsi, per le promozioni o per le conferme a posti in pianta stabile. Esamina le proposte che gli sono presentate dalla presidenza, fissa il programma di lavoro per l'anno successivo, esamina e discute il bilancio preventivo ed il consuntivo, ed il conto finanziario dell'amministratore.

Stabilisce le modalità d'inventariamento del materiale mobile di proprietà del Comitato e decide sulle questioni di responsabilità del cassiere economo.

Compie tutte le altre funzioni che gli spettano secondo il presente regolamento.

Art. 12.

I direttori degli istituti scientifici potranno essere invitati ad assistere e prendere parte alla discussione senza diritto di voto, alle sedute del Regio comitato quando vengono discussi argomenti relativi al programma di lavoro ed al funzionamento dei rispettivi istituti.

Consiglio di presidenza.

Art. 13.

Il Consiglio di presidenza è costituito del presidente del Comitato, che lo presiede, del vice-presidente, del segretario, dell'amministratore, del direttore dell'istituto idrografico, del capo del servizio della pesca nel Ministero dell'economia nazionale e dei due membri tecnici eletti dal Comitato.

Art. 14.

Il Consiglio di presidenza decide sulla pubblicazione dei lavori presentati dal personale scientifico o da estranei, trasmette alla giunta esecutiva tecnica le pratiche di competenza di questa, esamina la portata finanziaria delle proposte della giunta stessa, delibera su di esse, e ne riferisce, ove occorra, al Comitato in seduta plenaria.

Esamina la portata finanziaria delle deliberazioni prese dal Comitato in seduta plenaria, le coordina e le trasmette a chi spetta per la loro esecuzione; amministra i fondi del Comitato col tramite dell'amministratore; compila il progetto di bilancio preventivo e il consuntivo; formula l'ordine del giorno delle sedute plenarie e compie tutte le altre funzioni che gli spettano secondo il presente regolamento.

Art. 15.

Il Consiglio di presidenza si raduna almeno una volta ogni trimestre, convocato dal presidente.

Membro-segretario.

Art. 16.

Il segretario redige i verbali delle sedute plenarie del Comitato e del Consiglio di presidenza, redige il bollettino del Comitato e cura tutte le altre pubblicazioni del Comitato, tiene la corrispondenza colle autorità italiane e straniere e provvede a regolare lo scambio delle pubblicazioni e la loro distribuzione, ha la sorveglianza del protocollo e dell'archivio della presidenza.

Compie tutte le altre funzioni che gli spettano secondo il presente regolamento.

Membro-amministratore e cassiere economo.

Art. 17.

I fondi del Comitato vengono depositati alla Banca d'Italia in un conto corrente intestato al Comitato. La rappresentanza è affidata ad un membro appositamente delegato dal Consiglio di presidenza ed all'amministratore. Il Consiglio di presidenza può affidare tale rappresentanza del Comitato al solo amministratore.

Egli, a mezzo di un cassiere economo, nominato in seguito a sua proposta, dal Consiglio di presidenza, provvede ai pagamenti, in base ai documenti contabili trasmessi dal segretario, della cui regolarità dovrà accertarsi, e in relazione alla disponibilità dei diversi articoli del bilancio.

Deve ogni anno presentare il conto finanziario da esaminarsi dal Consiglio di presidenza e da approvarsi dal Comitato che decide anche sulla responsabilità del cassiere economo. Contro tale decisione è ammesso ricorso in appello alla Corte dei conti.

Compie tutte le altre funzioni che gli spettano secondo il presente regolamento.

Art. 18.

Il cassiere economo deve tenere nella cassa un fondo di scorta di non oltre 5000 lire e deve rilasciare una cauzione che sarà fissata dal Consiglio di presidenza.

Art. 19.

Il conto consuntivo corredato dei documenti contabili giustificativi, sarà inviato dall'amministratore alla Corte dei conti per la sua parificazione per il tramite del Ministero della marina.

Il consuntivo parificato dalla Corte dei conti sarà allegato al rendiconto consuntivo del Ministero della marina.

Rapporti col Ministero della marina.

Art. 20.

Un funzionario del Ministero della marina, scelto dal Ministro, è incaricato, secondo le direttive fornitegli dal segretario, della trattazione delle pratiche relative al Comitato.

Art. 21.

Il direttore generale del personale e servizi militari del Ministero della marina interviene personalmente o mediante un suo

delegato, in seno del Comitato riunito in seduta plenaria o del Consiglio di presidenza, nella preparazione dei programmi delle crociere e campagne talassografiche.

Giunta esecutiva tecnica.

Art. 22.

La Giunta esecutiva tecnica provvede al governo degli Istituti scientifici del Comitato ed all'organizzazione delle crociere, secondo le direttive fissate dal Regio comitato in seduta plenaria e dal Consiglio di presidenza. Essa ha sede presso l'Istituto idrografico ed è costituita del direttore dell'Istituto idrografico stesso, che ne è il presidente, del capo del servizio della pesca nel Ministero dell'economia nazionale, e del membro tecnico appositamente delegato dal Comitato.

Il presidente della Giunta esecutiva tiene informati i membri della presidenza del Regio comitato dell'opera svolta dalla Giunta esecutiva e tiene al corrente la direzione generale del personale e servizi militari del Ministero della marina dello svolgimento delle crociere talassografiche e della utilizzazione dei mezzi che il Ministero mette a disposizione del Comitato.

Il presidente della Giunta esecutiva è capo del personale scientifico del Regio comitato. Il personale dipende direttamente da lui e con lui corrisponde. L'ufficio di segreteria della Giunta esecutiva è costituito con personale dell'Istituto idrografico, presso il quale ha sede.

Il presidente della Giunta esecutiva può chiedere l'inserzione di determinati argomenti all'ordine del giorno sia del Consiglio di presidenza, sia del Regio comitato. Egli deve però accompagnare la richiesta con una relazione scritta per ciascun argomento e con la proposta concreta della deliberazione che egli chiede sia presa o dal Consiglio di presidenza o dal Regio comitato.

La Giunta esecutiva può prendere accordi e deliberazioni anche per corrispondenza.

Personale.

Art. 23.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le norme per il personale addetto al Regio comitato.

Indennità di trasferta.

Art. 24.

Ai membri del Regio comitato, funzionari dello Stato, quando si devono recare fuori della loro ordinaria residenza in missione per l'adempimento di precisi incarichi avuti dal Comitato spetta l'indennità giornaliera fissata dai regolamenti in vigore per le rispettive amministrazioni.

Ai membri del Regio comitato, che non sono funzionari dello Stato, spetta una indennità giornaliera, per la durata del viaggio e della missione di L. 70, nonchè il rimborso del prezzo del biglietto per il trasporto sulle ferrovie o sui piroscafi in prima classe, più il 20 per cento del prezzo del biglietto a tariffa differenziale *C*.

Le indennità di missione all'estero saranno corrisposte secondo le modalità prescritte dal R. decreto n. 80 del 15 gennaio 1922, pubblicato nel n. 4 del Giornale ufficiale del 1922, ed eventuali successive modificazioni.

In caso di percorso su strade ordinarie, sarà corrisposta una indennità di L. 1 al chilometro, osservati i limiti di cui all'art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Durante il tempo in cui un membro del Comitato è imbarcato su navi della Regia marina, in missione, gli sarà corrisposto, il trattamento di bordo, nell'importo precisato dalla tabella *A* del regolamento, approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, ed eventuali successive modificazioni.

Ai membri del Regio comitato, che non sieno funzionari dello Stato, residenti nella località dove ha luogo una riunione per conto del Regio comitato, spetta una medaglia di presenza di L. 20 per ciascun giorno di riunione.

Art. 25.

La liquidazione delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio per i membri del Comitato viene fatta dal cassiere economo alla fine della missione o mensilmente, in base ad apposite parcelle formulate dall'interessato, e trasmessegli dal segretario.

Roma, addì 15 maggio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

Numero di pubblicazione 1016.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 967.

Iscrizione di rendita sul Debito pubblico a favore di Enti ecclesiastici conservati per effetto della conversione dei beni immobili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036 e il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848 ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *P*;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *N* e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402 e il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;

Visti i verbali delle prese di possesso eseguite, per gli effetti della conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici, riportati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli Enti ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco, controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8, 9 e 10 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dal fondo di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico, istituito dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 e intestato al Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico, a favore sia del Fondo per il culto sia degli Enti ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1924, la complessiva rendita consolidata 3.50 per cento netto di L. 5815.56 agli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto rispettivamente per le somme di rendita ad essi assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo.

Sono accertate in L. 45,125.99 le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 31 dicembre 1923 e già pagate od in corso di pagamento, sul fondo di rendita avanti indicato, nelle somme esposte alla colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 141. — GRANATA.

Elenco delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — Comune	SEDE — Provincia	NOME E COGNOME dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA — corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30% imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Rendita 5% dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7-7-1866 e 15-8-1867 al 31-12-1906 al netto della tassa	Rendita da iscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 in consolid. 3.75 e 3.50 % netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 %	Rendita da iscriversi … — al 3.50 %	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE di rendita dovute — dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	RATE ARRETRATE — dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dic. 1911, 3.75 % netto	RATE ARRETRATE — dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dic. 1923, 3.50 % netto	RATE ARRETRATE — TOTALE (col. 12 a 15)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 12	RITENUTA — 20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 13	RITENUTA — TOTALE (col. 17 a 18)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Oratorio di S. Croce in Castelsardo.	Castelsardo	Sassari	Legale rappresentante	2,013.89	—	2,013.89	1,510.42	1,409.72	1-1-1924	—	—	—	5,681.95	5,681.95	—	—	—	5,681.95	Iscrizione suppletiva.
2	Fabbriceria od economato della Chiesa cattedrale di Ales.	Ales	Cagliari	Id.	10.51	—	10.51	7.88	7.36	Id.	53.72	131.37	39.40	88.32	312.81	7.09	26.27	33.36	279.45	Id.
3	Cappella del SS. Crocifisso in Marzano di Nola.	Marzano di Nola	Avellino	Id.	381.83	—	384.83	288.62	269.38	Id.	—	—	—	2,398.02	2,398.02	—	—	—	2,398.02	
4	Cappella del Sacramento o Chiesa Madre in Torre dei Passeri, amministrata dalla locale Congregazione di carità.	Torre dei Passeri	Teramo	Id.	21.59	—	21.59	16.19	15.11	Id.	434.20	260.87	80.95	181.32	960.34	57.31	53.97	111.28	855.06	
5	Cappella del SS. Sacramento in Villa Intignano.	Teramo	Teramo	Id.	35.07	—	35.07	26.30	24.55	Id.	—	167.65	131.50	294.60	593.75	—	33.53	33.53	560.22	
6	Cappelle del SS. Rosario, del Sacramento, del Purgatorio e di S. Sebastiano in Baia Latina.	Baia Latina	Caserta	Id.	4.89	—	4.89	3.67	3.42	Id.	—	29.58	18.35	41.04	88.97	—	5.92	5.92	83.05	
7	Chiesa di S. Stefano in Filicudi di Lipari.	Lipari	Messina	Id.	13.97	—	13.97	10.48	9.78	Id.	—	—	—	76.82	76.82	—	—	—	76.82	Id.
8	Chiesa di S. Maria Maggiore in Meduno per il legato del Pin.	Meduno	Udine	Id.	47.91	—	47.91	35.93	33.54	Id.	—	—	—	362.32	362.32	—	—	—	362.32	Id.
9	Santuario o Chiesa della Madonna dei Lumi in Sanseverino Marche.	Sanseverino Marche	Macerata	Id.	1,005 —	—	1,005 —	753.75	703.50	Id.	—	—	—	1,524.25	1,524.25	—	—	—	1,524.25	
	Totale per le Fabbricerie ed altri Enti soggetti ad uguale trattamento. . . L.				3,537.66	—	3,537.66	2,653.24	2,476.36		487.92	598.47	270.20	10,648.64	12,005.23	64.40	119.69	184.09	11,821.24	

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — Comune	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — Provincia	NOME E COGNOME dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA — corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 % imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Rendita 5 % dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7-7-1866 e 15-8-1867 al 31-12-1906 al netto della tassa	RENDITA ANNUA — Rendita da iscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 in consolid. 3.75 e 3.50 % netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 %	RENDITA ANNUA — Rendita da iscriversi ... — al 3.50 %	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE di rendita dovuto — dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	RATE ARRETRATE — dal 1° luglio 1884 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dic. 1911, 3.75 % netto	RATE ARRETRATE — dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dic. 1923, 3.50 % netto	RATE ARRETRATE — TOTALE (col. 12 a 15)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 12	RITENUTA — 20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 13	RITENUTA — TOTALE (col. 17 a 18)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. o già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5510	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
10	Mensa vescovile di Padova.	Padova	Padova	Legale rappresentante	471.61	·	471.61	353.71	330.12	1-1-1924	2,443.21	5,895.12	1,768.50	3,961.44	14,068.27	322.50	1,179.02	1,501.52	12,566.75	Iscrizione suppletiva.
11	Mensa vescovile di Castellaneta per l'immobile proveniente dalla eredità Matteo Pagliari.	Castellaneta	Lecce	Id.	3,820.30	—	3,820.30	2,871.97	2,680.51	Id.	—	—	—	16,775.53	16,775.53	..	—	—	16,775.53	Id.
12	Seminario diocesano di Matera.	Matera	Potenza	Id.	658.16	197.45	460.71	345.53	322.50	Id.	—	—	50.87	3,870.—	3,920.87	—	—	—	3,920.87	Id.
13	Collegio dei Mansionari di Benevento.	Benevento	Benevento	Id.	8.68	...	8.68	6.51	6.07	Id.	...	—	—	41.70	41.70		—	—	41.70	Id.
	Totale per gli Enti ecclesiastici diversi dalle Fabbricerie . . . . L.				4,967.75	197.45	4,770.30	3,577.72	3,339.50		2,443.21	5,895.12	1,819.37	24,648.67	34,806.37	322.50	1,179.02	1,501.52	33,304.85	
	Aggiungendo il totale per le Fabbricerie ed Enti simili . . . . »				3,537.66	—	3,537.66	2,653.24	2,476.30		487.92	598.47	270.20	10,648.64	12,005.23	64.40	119.69	184.00	11,821.14	
	Totale generale . . . L.				8,505.41	197.45	8,307.96	6,230.96	5,815.56		2,931.13	6,493.59	2,039.57	35,297.31	46,811.60	386.90	1,298.71	1,685.61	45,125.99	

RIASSUNTO.

Rendita consolidato 3.50 % netto da iscriversi a favore dei suindicati 13 Enti ecclesiastici conservati: L. 5815.56.
Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1924: L. 46,811.60.
Ritenute per imposta di ricchezza mobile dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1906: L. 1685.61.
Rate di rendita depurate della ricchezza mobile e già pagate o in corso di pagamento sul fondo di rendita istituito dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689: L. 45,125.99.

Roma, addì 22 maggio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: OVIGLIO.

Numero di pubblicazione 1017.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1018.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 63 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti)	L.	300,000
Cap. n. 75 - Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali	»	430,000
Cap. n. 90 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»	790,000
Cap. n. 160-*bis* - Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio e delle tasse	»	500,000
Cap. n. 226-*bis* - Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale delle imposte dirette	»	500,000
Cap. n. 298-*bis* - Premi di operosità e di rendimento al personale centrale e provinciale dell'Amministrazione dei monopoli	»	560,000
Cap. n. 345 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Servizi stralcio Ministero terre liberate)	»	17,000
Cap. n. 393 - Dazi doganali, spese di assicurazione e spese di trasporto, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 393-*bis* - Spese varie, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per il servizio di risarcimenti, ecc.	»	50,000
Cap. n. 466 - Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc., per la revisione generale degli estimi catastali, ecc.	»	1,000,000
	L.	7,147,000

In diminuzione:

Cap. n. 303 - Paghe agli operai delle manifatture, ecc.	L.	300,000
Cap. n. 304 - Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni, ecc.	»	100,000
Cap. n. 318 - Paghe agli operai delle saline, ecc.	»	120,000
Cap. n. 332 - Paghe agli operai in servizio dei magazzini di deposito, ecc.	»	40,000
Cap. n. 346 - Premi di operosità e di rendimento, ecc., al personale addetto agli uffici provinciali, ecc., dei danni di guerra, ecc.	»	17,000
Cap. n. 465 - Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari, ecc.	»	1,000,000
	L.	1,577,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 13. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1018.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1022.

Maggiore assegnazione, per premi di operosità e di rendimento, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n, 12 « Premi di operosità e di rendimento, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24 è aumentato della somma di L. 50,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 17. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1019.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1020.

Storno di fondi, in conto residui, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte, in conto residui, le sottonotate variazioni:

In aumento:

Cap. n. 175. - Spese per stampati, registri, ecc. L. 135,000
Cap. n. 176. - Spese d'ufficio dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 45,000

In diminuzione:

Cap. n. 149. - Fornitura di divisa uniforme, ecc. L. 180,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 15. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1020.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1023.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, e conseguenti variazioni al bilancio della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione del Ministero delle colonie.

Cap. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc., + L. 40,000;
Cap. 29. — Somme da porsi a disposizione dei governatori per spese politiche, — L. 40,000;
Cap. 46. — Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana, per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira, ecc., + L. 1,800,000.

Bilancio della Somalia.

Entrata:

Art. 10. — Contributo straordinario per sopperire alla insufficienza degli stanziamenti del bilancio della Colonia in dipendenza del mutato ragguaglio dalla rupia alla lira, + L. 1,800,000.

Spesa:

Art. 51. — Fondo a disposizione per integrazione degli stanziamenti del presente bilancio, ecc., + L. 1,800,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 18. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1021.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1019.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 71 - Spesa per il servizio di recapito di telegrammi, ecc. . . . . L. 100,000
Cap. n. 122 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. . . . . » 250,000

In diminuzione:

Cap. n. 2 - Compensi per maggiori prestazioni, ecc. . . . . L. 350,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 14. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1022.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1024.

Maggiore assegnazione, per saldo di spese residue, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263, ed il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2050;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 è istituito il capitolo n. 130 *bis* « Saldo di spese residue relative alla stampa del Bollettino d'informazioni commerciali del soppresso Ministero dell'industria e del commercio », con lo stanziamento di L. 61,090.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 19. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1023.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1025.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finaniario 1923-24 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 18 - Consigli e Commissioni, ecc.	L.	2,900 —
Cap. n. 91 - Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc.	»	1,000,000 —
Cap. n. 97 - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale, ecc.	»	7,000,000 —
Cap. n. 110 - Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale, ecc.	»	4,800,000 —
Cap. n. 185 - Saldo di spese residue riguardanti « Spese generali », ecc.	»	236,049.95
Cap. n. 220 - Saldo di spese residue riguardanti la « Sanità pubblica », ecc.	»	60,431 —
Cap. n. 249 - Saldo di spese residue riguardanti la « Sicurezza pubblica », ecc.	»	2,268,895.50
	L.	15,368,276.45

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 20. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1024.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1026.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 21. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

In aumento:

Cap. n. 11: Indennità, diarie, gettoni di presenza a membri di consigli, giunte e commissioni, ecc.	L.	40,000.—
Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione): Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti che prestano servizio presso il Comitato contro l'analfabetismo	»	12,000.—
Cap. n. 77-*bis* (di nuova istituzione): Somma da versare alle Regie università ed agli altri istituti d'istruzione superiore per integrare i versamenti fatti dagli studenti ed uditori a titolo di tassa accademica, al fine di corrispondere a ciascun professore il compenso minimo previsto dall'art. 29-*bis* della legge 25 luglio 1922, n. 1147	»	42,304.30
Cap. n. 92: Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica — Propine dovute ai componenti le Commissioni esaminatrici, ecc.	»	20,000.—
Cap. n. 96: Assegni fissi al Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino, ecc.	»	12,343.—
Totale	L.	126,647.30

In diminuzione:

Cap. n. 49: Spese per il funzionamento del Comitato dell'Opera contro l'analfabetismo	L.	12,000.—

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'istruzione: GENTILE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1025.

REGIO DECRETO 18 maggio 1924, n. 1010.

3ª prelevazione dal fondo di riserva iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del fondo per il culto;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 100,000, nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-24 in conseguenza delle prelevazioni di L. 30,000, già autorizzate, rimane disponibile la somma di L. 70,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-24 è autorizzata una terza prelevazione nella somma di L. 3000, da assegnare a favore del capitolo n. 5 « Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 176. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1026.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1009.

Ripartizione dei funzionari e del personale subalterno fra i vari Economati generali dei benefici vacanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2782;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La ripartizione dei funzionari e del personale subalterno fra gli Economati generali dei benefici vacanti è stabilita con le tabelle organiche *A, B, C, D, E, F, G*, allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del governo, registro 225, foglio 175. — GRANATA.

TABELLA *A*.

BOLOGNA.

Amministrativa.

Numero dei posti	
1	Economo generale.
1	Capo sezione.
5	Primi segretari, segretari e vice-segretari.
	Ragioneria.
1	Ragioniere capo.
5	Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.
	Ordine.
5	Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.
	Personale subalterno.
2	Uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: OVIGLIO.

TABELLA B.

FIRENZE.

Amministrativa.

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
9 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

Ragioneria.

1 Ragioniere capo.
10 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

Ordine.

9 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

4 Usciere capo e uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA C.

MILANO.

Amministrativa.

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
4 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

Ragioneria.

1 Ragioniere capo.
5 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

Ordine.

4 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

2 Uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA D.

NAPOLI.

Amministrativa.

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
10 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

Ragioneria.

1 Ragioniere capo.
13 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

Ordine.

1 Archivista capo.
11 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

4 Usciere capo e uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA E.

PALERMO.

Amministrativa.

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
4 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

Ragioneria.

1 Ragioniere capo.
5 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

Ordine.

5 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

2 Uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA F.

TORINO.

Amministrativa.

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
8 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

Ragioneria.

1 Ragioniere capo.
9 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

Ordine.

1 Archivista capo.
9 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

4 Capo usciere ed uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA G.

VENEZIA.

Amministrativa.

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
4 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

Ragioneria.

1 Ragioniere capo.
5 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri

Ordine.

4 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

2 Uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Numero di pubblicazione 1027.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 1021.

Autorizzazione della spesa di L. 150,000,000 per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140, ed i successivi provvedimenti a favore della Basilicata;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce la spesa per opere pubbliche straordinarie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze, la pubblica istruzione e l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle assegnazioni stabilite col R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, è autorizzata la maggiore spesa di L. 150,000,000, per l'esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata.

Alla tabella A, annessa al citato R. decreto, sono, in conseguenza, apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le finanze e per i lavori pubblici.

Art. 2.

L'importo degli stanziamenti di bilancio, fissati con l'articolo 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, è aumentato di L. 15,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1924-25 al 1927-28, fermo restando il limite di cui all'art. 4 del decreto stesso.

Uguale somma di L. 15,000,000 verrà stanziata in ciascuno dei successivi esercizi dal 1928-29 al 1933-34, a complemento della maggiore spesa autorizzata col presente decreto.

Art. 3.

I fondi da stanziare in dipendenza delle autorizzazioni di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, e di quelle di cui al presente decreto, non potranno per alcun motivo essere destinati con successivi provvedimenti ad altro scopo.

Art. 4.

Ai lavori per la costruzione di acquedotti nuovi e per il completamento di quelli costruiti od in corso di costruzione, occorrenti nei comuni della Basilicata non compresi nella tabella *E*, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, saranno estese le disposizioni che si applicano ai Comuni inclusi nella tabella stessa.

Art. 5.

Oltre alle provvidenze, contenute nelle leggi speciali per la edilizia scolastica, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni della Basilicata, mutui per la costruzione, la sistemazione e l'adattamento di edifici ad uso di scuole elementari e medie fino all'importo massimo di L. 10,600,000, mutui per la costruzione, sistemazione e adattamento di scuole industriali in somma non superiore a L. 1,400,000.

Per entrambi detti mutui, lo Stato corrisponde l'intero ammontare degli interessi, e la relativa spesa farà carico rispettivamente agli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione e di quello per l'economia nazionale.

Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare le seguenti anticipazioni a favore dello Stato (Ministero delle finanze) per la concessione di mutui da garantirsi dagli enti mutuatari, come è appresso indicato:

a) L. 1,400,000 per la concessione al comune di Potenza di un mutuo destinato alla ricostruzione del palazzo di giustizia, in base al progetto tecnico redatto dal Genio civile con ammortamento in cinquanta anni e col concorso dello Stato corrispondente all'intiero onere degli interessi.

Il Comune a garanzia delle annualità di ammortamento a suo carico vincolerà, a favore dello Stato, a garanzia del mutuo, i contributi per spese giudiziarie dovuti dai Comuni interessati, rilasciando delegazioni all'esattore delle imposte dirette, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Alla riscossione dei detti contributi sono applicabili le forme ed i privilegi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette;

b) L. 800,000 per la concessione al comune di Melfi di un mutuo destinato alla costruzione del palazzo di giustizia, alle stesse condizioni di ammortamento e di garanzia di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

c) L. 4,200,000 per la concessione al comune di Potenza, per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari, di un mutuo destinato alla costruzione di case popolari ed economiche in base al piano regolatore approvato dal Ministero della industria in data 13 ottobre 1921, col concorso dello Stato, ai sensi di legge e con ammortamento in cinquanta anni.

Il Comune e l'Istituto autonomo, a garanzia delle annualità di ammortamento, vincoleranno, a favore dello Stato, le pigioni, rilasciando delegazioni sull'esattore delle imposte dirette, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Alla riscossione di tali pigioni sono applicabili le forme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette;

d) L. 6,000,000 per la concessione al comune di Matera di un mutuo destinato alla costruzione di case popolari.

Il mutuo sarà concesso con ammortamento in cinquanta anni e col concorso dello Stato ai sensi di legge. Per la garanzia sono applicabili le disposizioni di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

Le anticipazioni di cui al presente articolo saranno rimborsate alla Cassa depositi e prestiti in cinquanta annualità all'interesse del 4.50 per cento.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — GENTILE — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 16. — GRANATA.

Aumenti alle assegnazioni stabilite con la tabella A annessa al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, per i vari gruppi e specie di opere pubbliche straordinarie.

OPERE		SOMMA
Gruppo	Specie	
Opere stradali nell'Italia meridionale e insulare	Strade nazionali della Basilicata, costruzione, sistemazione e miglioramento . .	10,000,000
—	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato nella Basilicata	20,000,000
—	Strade comunali che si costruiscono o si sistemano dallo Stato nella Basilicata per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate	3,275,000
—	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella Basilicata . .	18,000,000
—	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata	4,225,000
		55,500,000
Opere idrauliche nell'Italia meridionale e insulare	Sistemazione idraulico-montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata . .	20,000,000
Condutture di acqua potabile in provincia di Potenza	—	49,500,000
Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale e insulare	(Di nuova istituzione). - Consolidamento, trasferimento o risanamento di abitati nella Basilicata	25,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1028.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 1012.

Provvedimenti pei comuni della provincia di Salerno, danneggiati dall'alluvione del 26 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 10,000,000 per provvedere, nei comuni della provincia di Salerno danneggiati dall'alluvione del 26 marzo 1924, che saranno indicati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze:

a) ai lavori di sgombero e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, comprese le vicinali, alla demolizione ed al puntellamento delle case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, alla costruzione di ricoveri per i senza tetto, e ad altri bisogni ed opere urgenti d'interesse comunale e provinciale;

b) all'esecuzione a carico dello Stato della sistemazione montana, idraulica e forestale, dei corsi di acqua ricadenti nella zona danneggiata ed alle opere di consolidamento delle frane e dei valloni lungo la costiera Amalfitana;

c) allo sgombero dei materiali franosi caduti sulle banchine e adiacenze del porto di Amalfi ed alla riparazione dei danni causati dalle frane sulla strada provinciale n. 172;

d) alla concessione di sussidi alla Provincia, ai Comuni, ai Consorzi ed ai privati a termini dei successivi articoli 2 e 4 del presente decreto.

La suddetta spesa di L. 10,000,000, è autorizzata in aggiunta a quella di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, per spese dipendenti da alluvioni, piene e frane, e precisamente per L. 4,000,000 per lavori a cura diretta dello Stato e per L. 6,000,000 per sussidi alla Provincia, ai Comuni ed ai privati.

E' autorizzato lo stanziamento di L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente, da iscriversi per L. 2,000,000 in aggiunta ai fondi stanziati al capitolo 128-1, e per L. 1,000,000 in aggiunta a quelli stanziati al capitolo 128-2 dello stato di previsione medesimo.

Art. 2.

I sussidi da concedere in base alle leggi 30 giugno e 29 dicembre 1904, nn. 293 e 674 per le definitive riparazioni di opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili, danneggiate dall'alluvione del 26 marzo 1924 in provincia di Salerno, potranno elevarsi per la Provincia, sino alla misura del 50 % della spesa totale, e per i Comuni e Consorzi fino al 78 %.

Art. 3.

L'Amministrazione provinciale e quelle comunali di cui all'articolo precedente, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le opere strettamente necessarie a riparare i danni causati dall'alluvione alle opere pubbliche, possono contrarre mutui, estinguibili in 50 anni, con la Cassa dei depositi e

prestiti con la garanzia delle delegazioni sulla sovrimposta oppure sul dazio consumo, o della cessione di annualità certe liquide od esigibili dovute dallo Stato agli Enti mutuatari.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accettare, per i mutui di cui al presente articolo, le delegazioni sul dazio consumo, anche se gli Enti mutuatari abbiano sovrimposta disponibile, ma non sufficiente.

I mutui saranno estinti e le delegazioni relative pagate nei modi e termini stabiliti dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Per la riparazione o la ricostruzione, anche in nuova sede, dei fabbricati urbani e rustici, nonchè per il ripristino della cultura dei fondi danneggiati o distrutti dall'alluvione nei Comuni di cui al precedente art. 1, sarà concesso dallo Stato ai proprietari un sussidio nella misura da un terzo a due terzi della relativa spesa ragguagliata al valore del fabbricato danneggiato o distrutto ed alla cultura del fondo, tenuto conto delle condizioni economiche del proprietario danneggiato.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, saranno stabilite le norme per la concessione di tali sussidi.

Art. 5.

Le opere di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 6.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello Stato, della Provincia, dei Comuni e dei Consorzi per riparare i danni causati dall'alluvione del 26 marzo 1924 sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

I mutui di cui all'art. 3 sono esenti da tasse di qualsiasi specie.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 1. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1029.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 1014.

Erezione in Ente morale della fondazione Luigi Vacquer Paderi, in Villanovafranca (Cagliari) per il conferimento di una borsa di studio.

N. 1014. R. decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in Ente morale la Fondazione Luigi Vacquer Paderi, in Villanovafranca (Cagliari), per il conferimento di una borsa di studio ai nativi dei comuni di Villanovafranca e Villasor ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1924.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1924.

Revisione degli elenchi dei medici di bordo della Venezia Giulia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 11 giugno 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 4 luglio 1923, con il quale fu proceduto alla revisione degli elenchi dei sanitari delle nuove Provincie forniti di matricola di imbarco presso le Capitanerie di porto della Venezia Giulia;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una rettifica del decreto stesso, risultata indispensabile in base al conseguimento della cittadinanza italiana da parte di un medico che era stato precedentemente eliminato a causa della mancanza di tale requisito;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167;

Decreta:

Il dott. Schimka Vittorio si intende aggiunto all'elenco di cui al n. 2 del precitato decreto Ministeriale 11 giugno 1923 ed è, così, a lui provvisoriamente consentito di continuare nell'esercizio delle funzioni di medico di bordo, salvo l'obbligo di ottenere, entro il biennio che scade il 4 luglio 1925, l'autorizzazione nei modi stabiliti dallo articolo 1 ovvero dall'art. 3 del citato R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1924.

p. *Il Ministro*: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 147

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	122 59	Belgio	106 92
Londra	100 394	Olanda	8 73
Svizzera	412 34	Pesos oro	17 —
Spagna	311 10	Pesos carta	7 48
Berlino	—	New-York	23 182
Vienna	0 0327	Oro	447 30
Praga	68 65		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	89 31
	3.50 % » (1902)	84 50
	3.00 % lordo	55 33
	5.00 % netto	100 40
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	88 07

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 18 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 2ª quindicina di settembre 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni di opere complete).		
19039	78822	Benatzky Ralp	« Apaches » (Apachen). - Operetta tedesca in tre atti. — Partitura musicale su libretto dello stesso e di I. M. Welleminzky	Mauro Tomaso	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Vienna nel dicembre 1920.
19016	78745	Neri Nello	« No! ». - Partitura per pianoforte e canto dell'operetta in tre atti su libretto dello stesso e di Bonapace C.	Società italiana degli autori	Inedita. — Non ancora rappresentata in pubblico.
19020	78750	Steffan Ernst	« Cena dei Miliardi » (Milliarden souper). - Spartito per canto e piano dell'operetta in tre atti su parole di Villnz e Kottoev	Sonzogno - Casa musicale	Rappresentata la prima volta il 28-4-1922.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19029	78807	Baird Caldwell Eleanor	« Il laberinto ». - Dramma in tre atti	Baird Caldwell Eleanor	Inedito. — Mai rappresentato.
19015	78744	Bonapace C. - Neri Nello	« No! ». - Operetta in tre atti musicata da Neri Nello. — Libretto	Società italiana degli autori	Inedita. — Mai rappresentata.
19019	78748	Mari Alfredo	« Marmar e Charis ». - Dramma in tre atti	Detta	Non ancora rappresentato.
19018	78747	Parker N. Luigi	« L'aristocratico ». - Dramma in tre atti	Detta	Rappresentato in Palermo il 23-5-1922.
19028	78806	Salvischiani Antonio	« Carne ». - Commedia in tre atti	Salvischiani Antonio	Inedita. — Mai rappresentata.
19017	78746	Sartorio Giovanni (pseudonimo Foris Loar)	« Quando sorge il mattino ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Sartorio Giovanni	Id. id.
19038	78818	Vita Decio	« Occhiali x e occhiali y ». - Commedia in tre atti	Vita Decio	Id. id.
19040	78823	Welleminsky I. M. - Benatzky Ralp - Franci Arturo	« Apaches » (Apachen). - Operetta tedesca in tre atti, musicata dal Benatzky, traduzione di Franci A. — Libretto	Mauro Tommaso	Inedita. — Non ancora rappresentata in lingua italiana.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19022	78770	De Felice Luigi	« L'heure bleue ». - Composizione musicale. — Tango	De Felice Luigi	Inedita. — Mai eseguita.
19023	78771	Detto	« Soirée d'hiver ». - Valse lente	Detto	Id. id.
19021	78769	Vergottini Fausto	« Ketty ». - Fox-trott	Vergottini Fausto	Id. id.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
19030	78809	D'Ambra Lucio, film	« Tragedia su tre carte ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1400. — Scene 435 delle quali presenta i fotogrammi del primo e ultimo quadro di esse col sunto inedito dell'azione	Unione cinemat. italiana	Inedita. — Mai proiettata.

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione del registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione e prima rappresentazione dell'opera
19031	78810	Rinascimento film	« O mimosa San ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1700. — Presentati, pel visto, 858 fotogrammi, del primo e ultimo quadro di ogni scena, col sunto inedito dell'azione	Unione cinemat. italiana	Inedita. — Mai proiettata.
19032	78811	Medusa film	« Favilla ». – Opera cinematografica di Ivo Illuminati, dal dramma di Guido Clorti, su pellicola dichiarata lunga m. 1834. — Presentati, pel visto, 1480 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19033	78812	Libertas film	« Rondini sul turbine ». – Opera cinematografica di Augusto Genina su pellicola dichiarata lunga m. 1361. — Presentati, pel visto, 1054 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19034	78813	Campogalliani film – Torino	« Scalabrino ». – Opera cinematografica di Pollone e Campogalliani su pellicola dichiarata lunga m. 1472. — Presentati, pel visto, 2112 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19035	78814	Caesar film – Roma	« La donna nuda ». – Opera cinematografica, dal romanzo omonimo di Henry Bataille, su pellicola dichiarata lunga m. 1500. — Presentati, pel visto, 1152 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19036	78815	Cines in Roma	« Vittima ». – Opera cinematografica di Jaques Creusé, dal dramma di R. Saver, su pellicola dichiarata lunga m. 1455. — Presentati, pel visto, 990 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19037	78816	Tiber film in Roma	« Un punto nero ». – Opera cinematografica di Baldassarre Negroni, dal romanzo F. M. Scheppard, su pellicola dichiarata lunga m. 1170. — Presentati, pel visto, 352 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19014	78738	Ambrosio film	« Maschietta ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1474. — Presentati, pel visto, 269 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Ambrosio film – Torino	Id. id.
19041	78830	Pathè Consortium	« La schiava » (L'esclave). – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1500. — Presentati, pel visto, 103 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Lombardo Gustavo	Id. id.
			V. — Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
19012	78734	Pollone Carlo – Campogalliani C.	« La droga di Satana ». – Mimodramma in quattro parti	Pollone Carlo – Campogalliani C.	Inedito. — Mai rappresentato.
19013	78735	Detti	« La canna del signor O. De Balzac ». – Mimodramma in quattro parti	Detti	Id. id.
19024	78778	Gronese Giuseppe	« Senza mamma ». – Mimodramma in quattro parti	Gronese Giuseppe	Id. id.
19025	78700	Grammatica Enrico	« Tregenda umana ». – Mimodramma in quattro parti	Ambrosio (Soc. anonima)	Id. id.
19026	78701	Di Giuda Giuliano	« Il vincitore del cielo ». – Mimodramma in cinque parti	Detta	Id. id.
19027	78702	Chamberg	« Il fantasma della prateria ». – Mimodramma in cinque parti	Detta	Id. id.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G: DE SANCTIS.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.